

REGOLAMENTO SALE GIOCHI, SALE DA BIGLIARDO E PER INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO

Art. 1 FONTI LEGISLATIVE E DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di apertura e gestione di esercizi pubblici adibiti a sale da biliardo, sale giochi e le modalità di installazione e gestione degli apparecchi per giochi leciti in altri locali.
2. La gestione di sale da biliardo, di sale giochi e di singoli apparecchi da gioco sono subordinati all'ottenimento della licenza rilasciata dal Comune ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, 1° comma, punto 8 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 e dall'art.107 del D.Lgs. 267/00.
3. Le modalità di rilascio della licenza e di esercizio delle attività di cui al comma 2° sono disciplinate dall'art. 86 del R.D. 18/06/1931 n. 773 recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, dall'art. 110 del medesimo Testo Unico e successive modifiche.

ART. 2 DEFINIZIONE DI SALA PUBBLICA PER BIGLIARDI E/O PER ALTRI GIOCHI LECITI

1. Per sala pubblica per biliardi in seguito chiamata convenzionalmente "sala biliardi" si intende un locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo dotato di almeno n. 5 tavoli da gioco.
2. Per sala pubblica per giochi leciti, in seguito chiamata convenzionalmente "Sala Giochi" si intende un locale allestito per lo svolgimento di giochi leciti e dotati di almeno n. 6 apparecchi da gioco meccanici, automatici, semiautomatici od elettronici. Un numero di apparecchi da gioco meccanici, automatici, semiautomatici od elettronici superiore a 5 è consentito solo all'interno delle sale giochi.

ART. 3 CARATTERISTICHE DEL LOCALI

1. I locali adibiti a sala giochi o a sala pubblica biliardi devono avere una destinazione d'uso compatibile, devono possedere i requisiti richiesti dal Piano Regolatore Generale, dal Regolamento edilizio e dal Regolamento di Igiene Pubblica o da eventuali strumenti successivi devono rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche per quanto riguarda l'accesso e devono rispettare i parametri previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico. Fatta salva l'osservanza delle norme contenute nei predetti Regolamenti, i medesimi esercizi, devono essere dotati di almeno due servizi igienici, separati per uomini e donne, con antibagno e bagno handicapati.
2. I locali devono essere ben aerati.
3. I locali devono avere una superficie utile minima non inferiore a 10 mq per ogni apparecchio di cui al comma 6 e al comma 7 lettera b dell'art. 110 del T.U.L.P.S. esclusi i servizi e gli accessori.
4. I locali di cui al comma 1 devono, inoltre rispondere ai criteri di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del R.D. 06/05/1940 n. 635.
5. Qualora nello stesso locale vengono esercitate le attività di gestione di sala giochi o sale biliardi e quella di somministrazione di alimenti e bevande occorre che le due attività siano autorizzate ai sensi rispettivamente dell'art. 86 del R.D. 773/1931 e della L.R. 14/03.

6. Nelle sale giochi o sale biliardo è ammessa l'installazione di apparecchi automatici per la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche, previa osservanza delle vigenti norme in materia.
7. Nelle sale gioco e da biliardo è consentita la somministrazione di alimenti e bevande esclusi i superalcolici esercitata come attività secondaria e complementare ai sensi della L.R. 14/03, purché la superficie destinata alla somministrazione compreso il banco bar e l'arredamento relativo non siano superiori a 10 mq. e siano collocati all'interno della sala giochi stessa.
8. Nel caso in cui la sala giochi sia ubicata in zona residenziale è obbligatorio produrre una relazione previsionale di impatto acustico (legge 447/95).

ART. 4 CARATTERISTICHE DEI GIOCHI

1. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità da parte di chi li utilizza.
2. E' consentita solo l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimenti e da gioco di abilità in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi dovranno avere le caratteristiche del Decreto 11/03/03 - 10/04/03 e 04/12/2003 ed essere muniti dei relativi nulla osta.
3. E' vietata l'installazione e l'uso degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo vale a dire quelli che hanno insita una scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizza lucro, fatta eccezione per i giochi espressamente ammessi dalla legge.
4. Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nella tabella predisposta dalla competente Questura ai sensi art. 100 TULPS.

ART. 5 ESERCIZI AUTORIZZABILI

1. L'apertura di nuove sale giochi e sale biliardo ed il trasferimento di quelle esistenti sono autorizzabili alle condizioni indicate nei commi seguenti.
2. I nuovi esercizi non devono essere ubicati muro a muro di esercizi esistenti cioè non potranno essere ubicati in locali confinanti orizzontalmente o verticalmente con altri esercizi di sala gioco o sale biliardo.
3. Le sale gioco devono essere distanti almeno 150 metri da asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, cimiteri, case di cura e strutture protette in genere.
4. La misurazione delle distanze di cui ai commi 2 e 3 viene effettuata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso principali all'edificio. Non sono previste distanze minime, qualora gli esercizi si collochino all'interno dei Centri Commerciali intermedi, dei Centri Commerciali di vicinato e dei Centri Commerciali posti nei direzionali.
Tale accertamento è affidato agli organi di Polizia Municipale.
5. Requisiti per il rilascio della licenza di sala giochi o di sala biliardi sono:
 - a) il possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, e 92 del R.D. 773/1931 e degli artt. 1 e 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 e successive modificazioni da parte del richiedente la licenza o, in caso di società, da parte di tutti i soci della Società di persone o degli amministratori delle Società di capitali. Per le S.a.s. i requisiti morali sono da richiedere solo per i soci accomandatari.
 - b) Nei confronti delle stesse persone di cui alla precedente lettera a) non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art.10 della legge 31.05.1965 n. 575, riportate nell'allegato n. 1 del D.lgs. 08.04.1994 n. 490

- c) La sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti commi 1,2 e 3.
 - d) La sussistenza del requisito di cui al comma 3 dell'art.3 (Superficie minima).
 - e) La sussistenza dei requisiti igienico sanitari del locali.
 - f) La rispondenza ai criteri di sorvegliabilità di cui all'art.153 del Regolamento del T.U.L.P.S.
 - g) Il parere favorevole dell'ufficio urbanistica.
 - h) Il parere favorevole dell'ufficio Polizia Municipale.
6. Il provvedimento di rilascio delle licenze di sala giochi, ai sensi del 4° comma dell'art. 19 del D.P.R. 616/1977, è adottato previa comunicazione al Prefetto ed è sospeso, annullato o revocato per motivata richiesta dello stesso.

ART. 6 DURATA DELLA LICENZA

La licenza ha carattere permanente ai sensi art. 2 co.1 lett. a D.P.R. 311/01

ART. 7 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 1) Il richiedente di una nuova licenza deve presentare apposita domanda in bollo, con indicato:
- a) le generalità e il codice fiscale, inoltre, in caso di Società o di Associazione Volontaria: la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale.
 - b) Descrizione dell'insegna.
 - c) Descrizione dell'attività.
 - d) Il numero e il tipo di apparecchi da installare con l'indicazione degli estremi del nulla osta e dei relativi numeri di matricola.
 - e) L'ubicazione ed il titolo di disponibilità dei locali.
 - f) Dichiarazione relativa alla capienza delle persone.
e deve allegare:
 - Pianta planimetrica di localizzazione dell'immobile e dell'area con indicato il foglio ed il mappale del NCEU e con l'individuazione della superficie destinata all'attività di sala giochi o di sala bigliardi e di quella destinata a parcheggio e/o con l'indicazione dei parcheggi presenti nelle vicinanze.
Tale planimetria deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato e deve essere accompagnata da una relazione tecnica dei locali, comprendente anche il sistema di insonorizzazione e dalla dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alle norme di sicurezza vigenti.
 - Planimetria generale in scala adeguata indicante i fabbricati circostanti e la loro destinazione urbanistica.
 - Planimetria del locale contenente un lay-out delle attrezzature da gioco che si intendono installare.
 - Relazione tecnica contenente precise informazioni in merito agli orari di apertura del locale.
 - Valutazione previsionale di impatto acustico prodotto da un tecnico competente in acustica come previsto dall'art.2 legge 447/95 che attesti il rispetto dei valori limite di immissione assoluto e differenziale previsto dal D.P.C.M. 141197 sia in periodo diurno che notturno.
 - Domanda per parere igienico – sanitario da parte dell'Azienda U.S.L. e attestazione di pagamento dei diritti relativi.
- 2) In caso di accoglimento della domanda il richiedente dovrà presentare ulteriormente:
- dichiarazione di disponibilità dei locali per la specifica attività di sala giochi o sala bigliardi.
 - per locali con capienza superiore a 100 persone: certificato di prevenzione incendi,
 - una marca da bollo da applicare sulla licenza.

ART. 8
TRASFERIMENTO DI SALE GIOCO

- 1) Il trasferimento della sala giochi e Sale biliardo è soggetto a preventiva autorizzazione Comunale ed è concesso purché sussistano i requisiti di cui all'art. 3 e all'art. 5 comma 1, 2 e 3.

ART. 9
ATTIVAZIONE DELLA SALA GIOCHI, SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' E RINNOVO DELLA LICENZA

- 1) L'esercente deve iniziare l'attività entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione a pena di decadenza, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali può essere richiesta una proroga di tre mesi.
- 2) L'attività, previa comunicazione scritta al Comune può essere sospesa per complessivi tre mesi l'anno, salvo proroga per cause di forza maggiore.
- 3) La licenza ha carattere permanente ai sensi art.2 comma 1 lettera a) DPR 311/01.

ART. 10
LICENZE TEMPORANEE

- 1) Nell'ambito di fiere e festival e altre riunioni straordinarie di persone possono essere rilasciate licenze per sale giochi e sale biliardo valide esclusivamente per il periodo della manifestazione principale.
- 2) Le attività di cui al comma 1 sottostanno alle disposizioni del presente Regolamento, in quanto applicabili.
- 3) Eventuali richieste di licenze temporanee per l'esercizio di sale giochi diverse da quelle di cui al comma 1 presentate da esercenti in possesso dell'autorizzazione per spettacoli viaggianti di cui alla legge 18.03.1968 n. 337 così come modificata dal D.P.R. 21.04.1994 n. 394 devono essere valutate in base alla normativa sugli spettacoli viaggianti.

ART. 11
SUBINGRESSO

- 1) Il trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda per atto fra vivi comporta il rilascio di una nuova licenza al subentrante. A tale fine il cessionario, entro tre mesi dall'acquisto del titolo, a pena di decadenza dal diritto di esercitare l'attività deve presentare apposita domanda corredata, oltre di quanto previsto all'art.6, nonché:
 - a) dall'atto di rinuncia della licenza reso dal cedente l'azienda.
 - b) Della copia dell'atto di acquisto o di affitto d'azienda registrato oppure accompagnato da una dichiarazione del notaio attestante che l'atto è in corso di registrazione.
- 2) In caso di subingresso per acquisto d'azienda, con contestuale modifica dei locali o delle strutture, qualora il locale non abbia i requisiti richiesti dal presente Regolamento l'Amministrazione Comunale, può richiedere l'adeguamento o, se questo non è materialmente possibile, delle migliorie.
- 3) Il trasferimento della proprietà dell'Azienda per causa di morte comporta il rilascio di una licenza al subentrante. A tale fine l'erede o gli eredi, entro sei mesi dal decesso del dante causa

a pena di decadenza del diritto di esercitare l'attività, devono presentare apposita domanda corredata dell'atto di successione, oltre che di quanto previsto all'art. 6.

- 4) Sia in caso di subingresso per atto fra vivi che in caso di subingresso per causa di morte il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto il rilascio della licenza a proprio nome. In entrambi i casi l'attività deve essere ripresa entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per cause di forza maggiore.

ART. 12

INSTALLAZIONE DI GIOCHI PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI

- 1) In ciascun bar ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
- 2) In ciascun ristorante ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 30 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
- 3) In ciascun stabilimento balneare è installabile un apparecchio o congegno di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 1.000 metri quadrati di superficie di concessione demaniale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 2.500 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 2.500 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
- 4) In ciascun albergo ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 20 camere. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità ogni ulteriori 100 camere, fino ad un numero massimo pari a 6.
- 5) In ciascuna sala pubblica da gioco è installabile un apparecchio di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 10 metri quadrati di superficie del locale. Nel suddetto esercizio il numero di apparecchi o congegni di cui all'art. 110 comma 6 e comma 7 lett.b non può comunque essere superiore al numero complessivo delle altre tipologie di apparecchi o congegni presenti nell'esercizio stesso.
- 6) In ciascuna agenzia di raccolta delle scommesse ed in ciascun altro esercizio titolare di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S. è installabile un apparecchio o congegno di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 6 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo di 8.
- 7) In ciascun esercizio che raccoglie scommesse su incarico di concessionari di giochi titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S. è installabile un apparecchio o congegno di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
- 8) Per i circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili di cui al D.P.R. 4/4/01 n. 235 che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci purchè in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande, si osservano le disposizioni dei precedenti commi 1) e 2), con esclusivo riferimento all'area destinata alla somministrazione.

- 9) Gli apparecchi o congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S., non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.
- 10) In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali od aree destinate alle attività degli esercizi di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto Interdirettoriale 27/10/2003.
- 11) Negli esercizi di cui ai commi 1,2,3,4,7 e 8 dell'articolo 2 del decreto interdirettoriale del 27/10/2003, l'offerta complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni non deve riguardare esclusivamente l'installazione, nei limiti quantitativi di cui agli stessi commi, degli apparecchi o congegni previsti all'articolo 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S..
- 12) Negli esercizi di cui ai commi 1,2,3,7 e 8 dell'articolo 2, del decreto interdirettoriale del 27/10/2003, gli apparecchi o congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S. non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie. Negli esercizi di cui ai commi 4 e 5 dello stesso articolo, gli apparecchi o congegni previsti all'articolo 110, commi 6 e 7, lettera b), sono collocati in aree specificamente dedicate.
- 13) In tutti gli esercizi pubblici, circoli privati o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'articolo 110, comma 8, del T.U.L.P.S..

ART. 13

OBBLIGHI DEL TITOLARE DI SALA GIOCHI DI SALE BIGLIARDO E DEL TITOLARE DI LICENZA PER GIOCHI LECITI

1. Il titolare della sala giochi deve adempiere ai seguenti obblighi:
 - comunicare per iscritto, all'ufficio competente, entro 60 giorni dalla data del rilascio della licenza, l'inizio attività.
 - esporre fuori dall'esercizio l'insegna con la scritta "SALA GIOCHI".
 - tenere esposti all'interno dell'esercizio in luogo ben visibile al pubblico, il regolamento, il prezzo di ciascun gioco, l'età minima degli utilizzatori dei giochi e la tabella dei giochi proibiti, che sarà rilasciata ai sensi dell'art. 110 TULPS, contestualmente al rilascio della licenza di esercizio;
 - esporre all'esterno dell'esercizio in modo ben visibile, un cartello con indicato l'orario di apertura e di chiusura della sala giochi;
 - collocare gli apparecchi da gioco e trattenimento in modo da non arrecare intralcio.
2. Nell'attività di sala giochi dove viene esercitata anche l'attività di somministrazione alimenti e bevande L.R. 14/03, il titolare dovrà esporre, in modo ben visibile, un cartello dal quale si evinca che la somministrazione è consentita ai soli soggetti che usufruiscono della sala giochi.
3. Non è consentito apportare alcuna modifica dell'attività prevalente di sala giochi tesa ad aumentare la superficie dell'attività di somministrazione alimenti e bevande.
4. All'esterno della sala da gioco il titolare non potrà in alcun modo esporre insegna che pubblicizzi l'attività complementare di pubblico esercizio.
5. Qualora il titolare intenda sostituire, aumentare o ridurre il numero di giochi esistenti o modificare la superficie dei locali adibiti a sala giochi, dovrà presentare apposita domanda in bollo indirizzata al Sindaco contenente la seguente documentazione:
 - **Per modifica dei giochi:**
 - a) S.I.A.E.;
 - b) relazione redatta e firmata da tecnico abilitato, attestante che l'attività svolta nella sala da gioco a seguito della sostituzione e/o aumento dei giochi, consente il rispetto dei limiti di

rumore differenziali e non apporta peggioramenti sul piano acustico rispetto alle prescrizioni impartite sulla licenza originale.

▪ **Per modifica della superficie dei locali:**

- a) estremi della relativa Autorizzazione/Concessione Edilizia;
- b) la nuova capienza dei locali (nel caso il locale abbia capienza inferiore a 100 posti il richiedente deve dichiarare in calce all'istanza la non assoggettabilità alle norme di Prevenzione Incendi);
- c) la data di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, nonché la data di validità dello stesso, in caso di capienza superiore a 100 posti.

ART. 14

ETA' RICHIESTA PER FRUIRE DELLA SALA GIOCHI

- 1) E' consentito l'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS soltanto ai maggiorenni di anni 18 o di età inferiore se accompagnati da un maggiorenne. Per i restanti giochi il divieto vale per i minori di anni 14.

ART. 15

ORARI

- 1) La fascia oraria di apertura delle sale gioco e delle sale bigliardi è fissata dal Sindaco con apposita ordinanza.
- 2) In caso di accertata incompatibilità con le attività circostanti, con il rispetto della quiete pubblica e privata e dell'ordine pubblico, il Sindaco può ordinare che sia effettuato un orario inferiore a quello massimo autorizzabile per singoli casi.
- 3) E' obbligatorio esporre all'esterno della sala giochi e sale bigliardo un cartello indicante gli orari di apertura e di chiusura.
- 4) I giochi leciti installati in strutture diverse dalle sale giochi possono essere utilizzate esclusivamente durante l'orario di apertura delle attività principali.

ART. 16

SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITA'

- 1) Il titolare della licenza di sala giochi o di sala bigliardo può sospendere l'attività per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco di ciascun anno, salvo casi di forza maggiore.
- 2) Se la chiusura si protrae per oltre trenta giorni occorre inviare preventivamente una comunicazione scritta al Sindaco.

ART. 17

NORME TRANSITORIE

- 1) Gli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non ubicati e/o non rispondenti ai requisiti strutturali in esso previsti rimangono autorizzati.
Il loro adeguamento verrà perseguito in occasione di ristrutturazioni dell'immobile e in occasione di subingressi per acquisto d'azienda con modifiche alle strutture o ai locali fatto salvo quanto previsto dall'art.11, comma 2.
- 2) Per le domande presentate prima dell'approvazione del presente regolamento si applicano le disposizioni previste vigenti alla data di presentazione della domanda.

ART. 18

VIGILANZA E SANZIONI

- 1) La vigilanza sul rispetto della normativa relativa alle sale gioco, sale da biliardo e apparecchi da gioco in genere è di competenza della Polizia Municipale e delle forze di Polizia.
- 2) Il Responsabile del settore ordina la rimozione degli apparecchi non conformi a quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.
- 3) La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, se non costituisce reato o violazione di norme statali implicanti specifici provvedimenti o sanzioni, è punita con sanzioni pecuniaria ed accessoria indicate di seguito:
 - a) Sanzione pecuniaria da Euro 51,64 a Euro 309,87 applicata ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689.
- 4) Resta fermo il rimando dell'apparato sanzionatorio delle disposizioni del TULPS approvato con R.D. 773/31 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 19
REVOCA DELLA LICENZA

- 1) Oltre ai casi previsti dalla normativa vigente la licenza è revocata nei seguenti casi:
 - a) abuso del titolare (art. del T.U.L.P.S.),
 - b) chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a otto giorni, senza aver avvisato il Comune (art. 99 del T.U.L.P.S.),
 - c) sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo casi di forza maggiore (art. 99 del T.U.L.P.S.),
 - d) perdita dei requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 6° dell'art.5 da parte del titolare della licenza,
 - e) mancato inizio dell'attività entro 90 giorni dal rilascio della Licenza, salvo proroga in caso di comprovata forza maggiore,
 - f) su richiesta del Questore, per motivi di ordine pubblico (art. 100 del T.U.L.P.S.).